Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 luglio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA *(Foglio delle inserzioni)*
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1950, n. 433.

Adeguamento della misura delle indennità annue dovute in aggiunta al trattamento di quiescenza ad alcune categorie di ufficiali nella riserva, in ausiliaria o a riposo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° aprile 1948, sono decuplicate le misure delle speciali indennità annue corrisposte, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza nella riserva o in ausiliaria, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135, dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, dell'art. 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1986, dell'art. 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, dell'art. 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404 e dell'art. 72 della legge 16 giugno 1935, n. 1026.

A partire dalla stessa data è decuplicata altresì la misura della speciale indennità annua di cui all'art. 8 del testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, della quale usufruiscono gli ufficiali della Giustizia militare collocati a riposo ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Art. 2.

Agli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 27 milioni derivante dall'art. 1 della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI — PELLA — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 9 giugno 1950, n. 434.

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese straordinarie del Ministero della difesa:

lire 100.000.000 per viaggi, indennità di missione e altre speciali indennità al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 1.000.000.000 per l'acquisto di automezzi e motomezzi per costituire e completare dotazioni; per l'acquisto di macchinario o attrezzature per l'impianto e ripristino di officine riparazioni e depositi carburanti di piccola capacità;

lire 50.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi (escluse le spese di personale);

lire 800.000.000 per la costruzione, sistemazione di impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile nazionale e per i relativi uffici di controllo statale;

lire 400.000.000 per acquisto di automezzi e motomezzi per costruire o completare dotazioni dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura degli oneri derivanti dal precedente art. 1 sarà provveduto con gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, rispettivamente previsti ai capitoli 247, 252, 253, 264 e 266.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 4 luglio 1950, n. 435.

Abolizione della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1950 è soppressa la sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari regolata dall'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, e sospesa, sino al 30 giugno 1950 con la legge 29 luglio 1949, n. 469.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1950, n. 436.

Autorizzazione al Ministro per l'industria e commercio a mettere a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani un funzionario di gruppo A di grado quarto dell'Amministrazione centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale è stato costituito l'Ente Zolfi Italiani;

Visti l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958 e l'art. 17 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46;

Considerato che la importanza dei compiti e delle finalità affidate all'Ente suddetto rende opportuno che un funzionario appartenente al ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio sia messo a disposizione dell'Ente stesso, e che pertanto devesi provvedere al suo collocamento fuori dei ruoli dell'Amministrazione centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro per l'industria e commercio è autorizzato a mettere a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani in Roma un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale di grado 4°, che sarà collocato fuori ruolo ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'art. 17 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

La suddetta facoltà cesserà di avere efficacia quando il funzionario messo a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, in applicazione del precedente comma, rientrerà in ruolo o cesserà, comunque, di appartenere al ruolo amministrativo centrale del Ministero dell'industria e commercio.

Art. 2.

Gli assegni dovuti al funzionario collocato fuori ruolo, ai sensi del precedente art. 1 passano a carico dell'Ente Zolfi Italiani, fermo restando per l'Ente stesso l'obbligo di cui all'art. 3, secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1950

EINAUDI

PELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1950
Atti del Governo, registro n. 33, *foglio n.* 127. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 437.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Moreschi » di Milano ad accettare una donazione.

N. 437 Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Moreschi » di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 183.000 in titoli di Stato 5 %, disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al nome di « Rag. per. ind. Ugo D'Amia ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950, n. 438.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale del Carmine, in Troina (Enna).

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale del Carmine, in Troina (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950, n. 439.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù e San Nicolò, in Capraia Isola (Livorno).

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù e San Nicolò, in Capraia Isola (Livorno) intendendosi la chiesa stessa autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore da Vasco Cuoghi, consistente in una casetta con orto annesso, situata nello stesso Comune, valutata L. 95.000 e già destinata a sede dell'Asilo parrocchiale.

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950, n. 440.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione Piagnolo del comune di Vetto d'Enza (Reggio Emilia).

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Reggio Emilia in data 13 maggio 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione Piagnolo del comune di Vetto d'Enza (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1950, n. 441.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Serve di Maria Addolorata, con sede in Nocera Superiore (Salerno).

N. 441. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Serve di Maria Addolorata, con sede in Nocera Superiore (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*· PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1950

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1949.

Cancellazione, della frazione dell'Abbazia di Montecassino, dall'elenco dei Comuni allegato al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105 (Norme tecniche di edilizia).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710, che detta norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti;

Vista la domanda dell'Abate e ordinario di Montecassino, in data 21 febbraio 1949, con la quale chiede, ai fini della ricostruzione dell'Abbazia la cancellazione parziale limitata, cioè alla sola frazione dell'Abbazia medesima, dall'elenco annesso al succitato regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105;

Ritenuto che nella zona di Cassino all'infuori del terremoto del 1349, si arriva senza che si fossero verificati apprezzabili danni, fino al terremoto 1915, che produsse solo danni limitati, dovuti specialmente, alla cattiva esecuzione di alcune opere, mentre l'Abbazia suddetta, riportò solo alcune lesioni;

Ritenuto che per tali considerazioni la frazione dell'Abbazia può essere depennata dall'elenco sopraspecificato;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 8 marzo 1949, n. 750;

Decreta:

La frazione dell'Abbazia di Montecassino, e precisamente quella costituita dal massiccio roccioso di Montecassino, nel perimetro delimitato dalla quota, in cui resta ubicata la Rocca Iamela, questa compresa, è cancellata dall'elenco dei Comuni allegato al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, nei quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia per le località della seconda categoria approvate con regio decreto-legge medesimo.

Roma, addì 8 aprile 1949

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1950
Registro Lavori pubblici n. 13, *foglio n.* 190

(2998)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1950.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 9 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio dello stesso anno, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 362, con il quale il

geom. Sergio Stucchi veniva nominato presidente del Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore con sede in Stresa Borromeo;

Vista la lettera di dimissioni presentata dal predetto geom. Stucchi in data 12 dicembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni da presidente del Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore presentate dal geom. Sergio Stucchi.

Art. 2.

L'avv. Guido Parisi residente in Stresa è nominato presidente del Consorzio predetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 51, foglio n. 295.

(2973)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1950.

Sostituzione del commissario governativo della gestione dei medicinali e materiali sanitari di provenienza alleata e di proprietà dello Stato, già tenuta dalla Società a responsabilità limitata Endimea.

IL MINISTRO PER IL TESORO
D'INTESA CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1947, col quale fu affidata al commissario governativo dott. Salvatore Tucci la gestione dei medicinali e materiali sanitari di provenienza alleata e di proprietà dello Stato già tenuta dalla Società a responsabilità limitata Endimea;

Tenuto presente che in relazione ad apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la ricostruzione, la predetta gestione provvede per conto dello Stato anche all'acquisto ed alla distribuzione, in base alle direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di prodotti medicinali e materiali sanitari in esecuzione del piano E.R.P.;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1950 il dott. Salvatore Tucci cessa dalla carica di commissario governativo della gestione di cui alle premesse ed è sostituito dal rag. Enrico Aeberli, direttore capo divisione al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — il quale prenderà immediatamente possesso della carica.

Roma, addì 28 giugno 1950

Il Ministro per il tesoro
PELLA

L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

(2999)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1950, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Furio Corsi, avverso provvedimento di riduzione di assegni dovutigli, adottato dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, in applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

(2958)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 giugno 1950 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Rafael Soriano Munoz, Console generale di Spagna a Venezia, con giurisdizione sulle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e Venezia.

(2954)

In data 10 giugno 1950 il Presidente della Republica ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Virga, Console onorario del Perù a Palermo.

(2955)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un immobile sito in Udine

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale 10 giugno 1950, n. 2545, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex fonderia Broili » di Udine.

(2959)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

16ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951.

Si notifica che il giorno 1° agosto 1950, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le operazioni di sorteggio relative alla 16ª estrazione per l'assegnazione dei primi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 4 % delle venticinque serie (*A*-1 a *A*-25) scadenti il 15 settembre 1951, emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 31 luglio 1950, alle ore 10, nella sala sopra mentovata aperta al pubblico.

Roma, addì 8 luglio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2941)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 127

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 luglio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,825	143,50
» Firenze	624,85	143,25
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,81	143,50
» Napoli	624,60	142,90
» Palermo	624,75	144,75
» Roma	624,78	143,55
» Torino	624,825	143,50
» Trieste	624,80	143,60
» Venezia	624,82	143,50

Media dei titoli dell'11 luglio 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,40
Id. 3,50 % 1902	78,45
Id. 3 % lordo	50,45
Id. 5 % 1935	97,675
Redimibile 3,50 % 1934	71 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,05
Id. 5 % 1936	92,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,775
Id. 5 % convertiti 1951	99,725
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 11 luglio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,79
1 franco svizzero	» 143,52

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istologia ed embriologia presso la Facoltà di scienze dell'Università di Napoli

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di istologia ed embriologia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3017)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monteu Roero (Cuneo)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Monteu Roero (Cuneo), dell'estensione di ettari 325 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini.

a *sud*: strada provinciale Canale-Sommariva Bosco, dalla località Tre Rivi per Monteu Roero al bivio Montaldo Roero;

ad *ovest*: strada comunale che da detto bivio sale alla cascina Novarino e per cascina Buso scende al rio della Prella per risalire al Bric Casa Bruciata;

a *nord*: dal Bric Casa Bruciata per cascina Molli e cascina Gascone scende a raggiungere a quota 348 la strada Santo Stefano Roero Valle San Lorenzo, tocca l'abitato di Santo Stefano Roero;

ad *est*: per quota 324 e cascina Tuetto scende al rio che poco a sud di cascina Bruciata raggiunge la frazione Tre Rivi.

(2885)

Costituzione della zona venatoria di ripopolameno e cattura di Città Sant'Angelo (Pescara)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Città Sant'Angelo (Pescara), della estensione di ettari 950 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: torrente Piomba, per un tratto di km. 3,500 circa, che divide il comune di Città Sant'Angelo da quello di Atri;

a *sud*: strada provinciale Marina-Elice;

ad *est*: strada vicinale Acquatina e strada provinciale Marina-Elice;

ad *ovest*: fosso dell'Odio che confina col comune di Elice.

(2907)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mortara e Vigevano (Pavia)

La zona di ripopolamento e cattura di Mortara e Vigevano (Pavia), della estensione di ettari 1600, di cui ai decreti Ministeriali 25 agosto 1939, 25 marzo 1942 e 5 giugno 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(2908)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Traversetolo (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Traversetolo (Parma), della estensione di ettari 305, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 ottobre 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(2909)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Casteggio e Calvignano (Pavia)

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, della estensione di ettari 614, compresa nei comuni di Casteggio e Calvignano, delimitata dai seguenti confini

ad *est*: strada comunale Val Suvino, Marzuola-Calvignano;

a *sud*: mulattiera che partendo da Calvignano passando per la cresta del monte Cerasino raggiunge la cascina Morone;

ad *ovest*: strada comunale degli Orti compresa fra le località Ravadazzo e la cascina Morone;

a *nord*: strada comunale del Praiello compresa fra le località Ravadazzo e la linea di confine del comune di Casteggio con Calvignano e Rile San Zeno.

(2910)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1950, registro n. 26 Interno, foglio n. 389, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Reggio Calabria di un mutuo di L. 34.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3010)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di San Casciano in Val di Pesa

Con decreto Ministeriale 30 giugno 1950, n. 1856, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le modifiche e la limitazione di cui alle premesse del decreto medesimo, è approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di San Casciano in Val di Pesa, vistato in 2 planimetrie in iscala 1:1000 con le annesse norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(2933)

Approvazione del progetto delle zone stralciate dal piano di ricostruzione originario dell'abitato di Ateleta (L'Aquila)

Con decreto Ministeriarle 26 giugno 1950, n. 1670, prèvia decisione sulle opposizioni presentate e con le limitazioni di cui alle premesse del decreto medesimo, è stato approvato il progetto delle zone stralciate dal piano di ricostruzione originario dell'abitato di Ateleta (L'Aquila), vistato in una planimetria in iscala 1:1000.

Per l'attuazione di detto studio rimane immutato il termine fissato dal decreto Ministeriale 17 gennaio 1949, n. 137, di proroga all'attuazione del piano originario.

(2935)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a quattordici borse di perfezionamento all'interno e a quattro borse di perfezionamento all'estero per insegnanti di materie tecniche delle scuole e degli istituti statali d'istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, col quale vengono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche delle scuole ed istituti statali d'istruzione tecnica;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattordici borse di perfezionamento all'interno e a quattro di perfezionamento all'estero per insegnanti di materie tecniche delle scuole e degli istituti statali d'istruzione media tecnica che desiderano aggiornare e perfezionare la loro cultura tecnica presso istituzioni scientifiche o presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza e che abbiano all'atto della pubblicazione del presente decreto la qualifica di ordinari.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 35.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 100.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo vanno tenuti presenti i programmi d'insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762.

In particolare si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole secondarie di avviamento professionale di qualsiasi tipo, quelle indicate come materie di cultura tecnica;

per le scuole tecniche agrarie e industriali, le scuole di magistero professionale per la donna, quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili, tutte le materie d'insegnamento, esclusa la cultura generale;

per gli istituti tecnici, compresi quelli con ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione tecnica Divisione I, al quale deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato o non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano già fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690. L'esclusione ha la durata di un triennio a decorrere dall'anno scolastico in cui è stata assegnata la borsa precedentemente goduta.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda va indicata l'azienda o istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui si desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica, indicando il piano degli studi o delle ricerche che s'intendono seguire.

Alla domanda debbono essere allegati un *curriculum* degli studi compiuti con l'indicazione del voto riportato nell'esame di laurea, dell'attività scientifica svolta e della carriera percorsa dall'insegnante e tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Art. 4.

Una copia della domanda diretta al Ministero deve essere contemporaneamente notificata, da parte dell'aspirante alla borsa di perfezionamento, al proprio capo d'istituto, il quale, nel termine massimo di quindici giorni dalla data della notificazione, è tenuto a far pervenire al Ministero Direzione generale istruzione tecnica Divisione I, un rapporto circostanziato sull'attività didattica e scientifica e sulla condotta civile e morale dell'interessato, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda.

L'omessa notificazione al capo d'istituto della domanda è motivo di esclusione dal concorso.

Art. 5.

Una Commissione, composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto, dal Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori, che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 6.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il loro periodo di perfezionamento presso le aziende o le istituzioni scientifiche che la Commissione per essi stabilirà durante le ferie estive dell'anno scolastico 1949-50 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione riterrà di fissare.

Le borse di perfezionamento all'interno saranno pagate in una unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda o nell'istituto scientifico cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituto.

Le borse di perfezionamento all'estero saranno pagate in una unica rata entro i dieci giorni precedenti la partenza per

l'estero, dietro rilascio da parte dell'assegnatario della borsa di una dichiarazione con la quale s'impegni a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica della provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero Direzione generale dell'istruzione tecnica Divisione I, una circostanziata relazione sugli studi o sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda o dell'istituto sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda o nell'istituto.

Art. 7.

I provveditori agli studi, i presidenti dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, i presidi e i direttori delle scuole e istituti statali d'istruzione tecnica avranno cura di dare la più ampia diffusione al presente decreto, che sarà inviato per la prescritta registrazione alla Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel notiziario della scuola e della cultura, edito a cura dell'Ufficio stampa del Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 28 giugno 1950

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VISCHIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1950
Registro n. 23, foglio n. 266. — MAGNASCO

(2984)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso per esami a sei posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, sul riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1948, al registro n. 3, foglio n. 364 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 1948, col quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1949, al registro n. 2, foglio n. 208 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1949, col quale sono stati sostituiti e modificati alcuni articoli del predetto decreto Ministeriale 15 giugno 1948 e prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Considerato che dei sei posti messi a concorso, tre sono riservati ai laureati in scienze geologiche o in scienze naturali e tre ai laureati in fisica;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per esami a sei posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere dei quali tre posti riservati ai laureati in scienze geologiche o in scienze naturali e tre posti riservati ai laureati in fisica:

1. Iacobacci Alfredo, (laureato in scienze geologiche), punti 19,50/20 di cui un punto per la prova facoltativa di lingua inglese, ex combattente, geologo a contratto nel Corpo delle miniere;
2. Segre Aldo, (laureato in scienze geologiche), punti 19,33/20 di cui un punto per la prova facoltativa di lingua tedesca;
3. Segre Aldo, (laureato in scienze geologiche), punti 16,66/20, ex combattente, orfano di guerra, geologo a contratto nel Corpo delle miniere;
4. Alberti Antonio, (laureato di scienze geologiche), punti 15/20, orfano di guerra, geologo a contratto nel Corpo delle miniere.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso per i tre posti riservati ai laureati in scienze geologiche o in scienze naturali, nell'ordine seguente, i signori.

1. Iacobacci Alfredo, punti 19,50/20, ex combattente, geologo a contratto nel Corpo delle miniere;
2. Segre Aldo, punti 19,33/20;
3. Perno Ubaldo, punti 16,66/20, ex combattente, orfano di guerra, geologo a contratto nel Corpo delle miniere.

Art. 3.

E' stato dichiarato idoneo il signor:

Alberti Antonio, punti 15/20, orfano di guerra, geologo a contratto nel Corpo delle miniere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1950

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1950
Registro n. 6, foglio n. 48.

(2983)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.